CONSIGLIO NAZIONALE
DEI DOTTORI COMMERCIALISTI
E DEGLI ESPERTI CONTABILI

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Il Direttore Generale

C.N.D.C.E.C.
REGISTRO UFFICIALE
0008815 - 26/07/2016
USCITA
Allegati : 0

FM/COO/me

Roma, 26 LUG. 2016

Egr. Dott. FABIO DEL GIUDICE
Presidente Ordine dei dottori commercialisti
e degli esperti contabili di Pavia
Strada Nuova n. 86
27100 Pavia (PV)

E p.c.
Gent.ma Dott.ssa PAOLA GARLASCHELLI
Piazzale Trieste, 1
27049 Stradella (PV)

Inviato a mezzo e-mail

Oggetto: Richiesta chiarimenti presentata dall'ordine di Voghera sulle procedure di successione Rif. Prot. Voghera n. 149 del 30 giugno 2016

Gentile Presidente,

con riferimento alle richieste di chiarimenti su singoli punti evidenziati dall'Ordine di Voghera nella nota in oggetto, al fine di agevolare quanto più possibile le operazioni di successione nei rapporti giuridici già facenti capo all'ordine soppresso in data 15 luglio 2016, si precisa quanto segue.

1. **Iscritti sospesi dall'esercizio della professione e procedimenti in corso presso il Consiglio di disciplina.** Si conferma che, trattandosi di un trasferimento disposto *ope legis*, non opera il divieto di cui all'art. 38 del D.Lgs. 139/2005. Del resto, la *ratio* di tale divieto è quella di non consentire che il trasferimento di Albo possa essere eventualmente utilizzato dall'iscritto per evitare l'assoggettamento al potere disciplinare dell'Ordine di appartenenza o per dilatare i tempi procedimentali. Infatti, in questo caso l'Ordine di Pavia subentra a pieno titolo e senza soluzione di continuità nella titolarità della funzione disciplinare nei confronti del professionista già iscritto all'Ordine di Voghera (o di Vigevano) e, più in generale, nella titolarità di tutti i procedimenti in corso alla data della cessazione delle funzioni degli ordini soppressi, stabilita entro il 15 luglio 2016.

   Dunque, i procedimenti disciplinari pendenti alla data del 15 luglio 2016, secondo quanto già disposto in sede di costituzione dell'Albo unico dall'art. 72 del D.Lgs. 139/2005, devono essere riassunti d'ufficio dai Consigli di disciplina degli Ordini "accorpanti". Pertanto, al fine di consentire la continuità nell'esercizio della funzione disciplinare, i Consigli di disciplina degli Ordini soppressi, devono preventivamente aver eseguito il trasferimento dei fascicoli disciplinari alla segreteria dei Consigli di disciplina degli Ordini "accorpanti", dandone anche comunicazione all'iscritto (se non lo hanno ancora fatto, devono ultimare al più presto le operazioni di trasmissione materiale della

documentazione). Analogamente, è necessario che procedano con la massima celerità a trasmettere all'Ordine ricevente tutto l'archivio esistente, riguardante i procedimenti già conclusi.

Più in generale, tutti i procedimenti amministrativi già in corso avanti gli Ordini soppressi alla data del 15 luglio u.s. proseguiranno senza soluzione di continuità in capo agli Ordini accorpanti, che ne assumeranno la titolarità. Per consentire l'ordinata successione dei rapporti e la regolare prosecuzione dell'attività amministrativa è necessario anche in questo caso il completamento urgente delle operazioni di trasmissione agli Ordini accorpanti di tutti i fascicoli dei procedimenti in corso e della relativa documentazione. E' altresì necessario dare opportuna e dovuta informazione dell'avvenuta trasmissione a tutti i soggetti interessati.

Si segnala che l'operazione di trasferimento materiale della documentazione amministrativa deve necessariamente interessare tutti gli archivi esistenti presso gli Ordini soppressi alla data del 15 luglio 2016, siano essi cartacei o telematici, disciplinari e non.

2. **In che data cesserà il mandato del Consiglio territoriale di Voghera.** Si ritiene che il Consiglio dell'Ordine ed il Consiglio di disciplina dell'Ordine "soppresso" cessino le loro funzioni istituzionali al momento dell'iscrizione per trasferimento dei professionisti nell'Albo tenuto dall'Ordine accorpante (in questo caso quello di Pavia), che dovrà avvenire entro il 15 luglio 2016. Dunque, tutte le operazioni materiali relative alla cessazione dell'ente (invio comunicazioni ai fornitori, eventuale chiusura dei contratti in corso, consegna dei fascicoli dei procedimenti e degli archivi...) dovranno necessariamente essere ultimate contestualmente o, se ciò non fosse possibile, entro tempi ragionevoli.

3. **A chi competono le incombenze che sopraggiungeranno dopo il 15 luglio nonché gli adempimenti relativi alle sorti dei rapporti giuridici in corso.** La successione nei rapporti giuridici all'atto del trasferimento degli iscritti implica il passaggio della titolarità dei contratti e degli altri rapporti giuridici in essere. Pertanto, dal momento del trasferimento, si considera cessata la funzione istituzionale dell'Ordine di Voghera ed effettuato il corrispondente subentro istituzionale dell'Ordine di Pavia. In concreto, potrà essere necessario che il Presidente ed i Consiglieri del soppresso Ordine di Voghera si adoperino materialmente per facilitare le operazioni di successione ma resta fermo che, in ogni caso, tutti i poteri di gestione, organizzazione e rappresentanza saranno attribuiti di diritto al Consiglio dell'Ordine di Pavia.

4. **Come dovranno essere trattati i rapporti di lavoro dipendente.** Gli Ordini accorpanti succedono nei rapporti di lavoro del personale dipendente assunto a seguito dell'approvazione della pianta organica ai sensi del D.P.R. 25 luglio 1997, n. 404, garantendo il mantenimento dello stato giuridico ed economico, compresa la posizione previdenziale e assistenziale del personale stesso. Si ricorda, a questo proposito, la necessità di effettuare tempestivamente le comunicazioni obbligatorie on-line circa la variazione del datore di lavoro attraverso i servizi web dei Centri per l'impiego competenti per territorio. In presenza di contratti di lavoro flessibile e altre forme di collaborazione gli Ordini accorpanti dovranno valutare la prosecuzione di tali rapporti oltre la scadenza già stabilita. Conseguentemente, ai sensi dell'art. 6 del D.Lgs. n.165/2001 e dell'art. 1 del DPR n. 404/1997, si invita l'Ordine accorpante di Pavia a determinare gli eventuali nuovi fabbisogni di personale, procedendo alla revisione della propria dotazione organica e al successivo invio della delibera al Consiglio Nazionale per l'approvazione definitiva.

5. **Come potranno essere rappresentati nel nuovo Ordine gli iscritti agli ordini sopprimendi.** Data l'imminenza delle prossime operazioni elettorali, i nuovi iscritti avranno la possibilità immediata di partecipare pienamente alla vita politica dell'Ordine ricevente, esercitando fin da subito i propri diritti di elettorato attivo e passivo.

6. **Su chi ricadrà la responsabilità per gli impegni di spesa deliberati ante 15 luglio, ma non ancora pagati e se occorre approvare un bilancio infra-annuale.** Si considera che in generale gli Ordini soppressi dovrebbero già essersi attivati entro il 15 luglio 2016 per definire le eventuali posizioni debitorie e creditorie ancora pendenti a quella data. In particolare dovrebbero essere stati redatti:

   a) il bilancio consuntivo alla data del 15 luglio 2016, accompagnato dal parere del Collegio dei revisori;
   b) l'inventario dei cespiti patrimoniali;

c) l'elenco del personale dipendente assunto a seguito dell'approvazione della pianta organica ai sensi del D.P.R. 25 luglio 1997, n. 404, indicando l'area di appartenenza ed il trattamento economico annuo erogato;
d) l'elenco dei collaboratori di cui l'Ordine si avvale per lo svolgimento di particolari attività indicando la natura e la durata dei contratti di ciascun addetto e l'importo delle retribuzioni lorde;
e) l'elenco dei contratti in essere, corredati di copia degli stessi;
f) l'elenco dei procedimenti amministrativi in corso, corredati di tutti gli atti relativi;
g) l'elenco dei procedimenti disciplinari pendenti.

7. **Quali saranno le sorti dell'Organismo di mediazione costituito dall'Ordine di Voghera e delle mediazioni attualmente in corso.** In assenza di disposizioni normative che concretamente regolino la fattispecie in oggetto, occorre far affidamento a quanto previsto nella nota del Ministero della Giustizia del 31 marzo 2016 a mente della quale per la disciplina dei rapporti giuridici attivi e passivi facenti capo agli Ordini soppressi richiama la "*disciplina generale delle persone giuridiche nella cui tipologia sono annoverabili, ferma restando l'autonomia negoziale degli stessi, ove intendano regolare tali rapporti prima della cessazione*".

Nel caso in esame, pertanto, sembra possibile ricorrere alle disposizioni relative alla fusione per incorporazione ed in particolare a quanto disposto dall'art. 2504 bis cod. civ. secondo il quale "*la società incorporante assume diritti ed obblighi delle società partecipanti alla fusione e prosegue in tutti i rapporti a queste ultime facenti capo, anche processuali, sorti in epoca anteriore alla fusione*".[1]

Si ricorda che ai sensi degli artt.16 e 19 del d.lgs. n. 28 del 4 marzo 2010 e ai sensi degli artt. 3 e 4 del decreto del Ministero della Giustizia n. 180 del 18 ottobre 2010, gli Ordini professionali dei commercialisti sono abilitati a costituire organismi deputati a gestire il procedimento di mediazione, organismi che vengono iscritti, ricorrendo i requisiti prescritti dalla normativa, in un apposito registro previa autorizzazione del Ministero della Giustizia. La normativa non fornisce indicazioni precipue circa i modi di costituzione dell'organismo: è lasciato all'Ordine costituente ampia autonomia circa la forma giuridica e l'organizzazione interna. L'organismo di mediazione potrebbe essere individuato presso l'Ordine professionale come articolazione interna del medesimo, vale a dire come organismo non dotato di propria autonomia giuridica e patrimoniale (ed in tal caso al Presidente dell'Ordine spetterebbe altresì la rappresentanza legale dell'organismo); ovvero potrebbe essere dotato di autonomia patrimoniale e giuridica nel caso in cui sia costituito come Fondazione.

Ai fini che interessano, è ovvio che il quesito posto riveste importanza solo ed esclusivamente con riferimento alle sorti degli organismi di mediazione che sono stati costituiti all'interno degli Ordini professionali come organismi non dotati di propria autonomia giuridica e patrimoniale. Un organismo fornito di autonomia giuridica e patrimoniale, fatta eccezione per specifiche previsioni di statuto che ne limitino il funzionamento, può continuare ad operare pur essendosi estinto il soggetto giuridico che lo ha costituito. Differente è il caso dell'organismo creato come articolazione interna dell'Ordine nei casi in cui quest'ultimo sia soppresso. L'applicazione delle previsioni dettate in punto di fusione per incorporazione tra società consente di ritenere che l'Ordine che incorpora quello soppresso prosegue in tutti i rapporti a quest'ultimo facenti capo, anche processuali, prima della data della fusione.

---

[1] Il ricorso alle disposizioni del codice civile dettate in punto di funzione per incorporazione nei casi di accorpamento/fusione tra enti pubblici è generalmente ammessa dal giudice amministrativo, compatibilmente a quanto previsto nel provvedimento della pubblica amministrazione di soppressione/incorporazione (cfr. Tar Salerno, sez. II, 4 febbraio 2015 n. 238; Cons. Stato, sez. III, 12 settembre 2013, n. 4518).

Occorre, tuttavia, effettuare alcune ulteriori precisazioni e distinguere tra caso in cui l'Ordine incorporante abbia già costituito un organismo proprio di mediazione e caso in cui ciò non sia avvenuto.

In assenza di un organismo di mediazione costituito all'interno dell'Ordine incorporante, la struttura organizzativa e l'elenco dei mediatori dell'organismo dell'Ordine soppresso transiteranno nel primo e con essi anche le mediazioni aperte o in corso di definizione alla data del passaggio dei fascicoli. L'organismo di mediazione già istituito continuerà ad esistere e con esso la sua organizzazione per tutta la durata prevista nello statuto ma quest'ultima nei limiti di compatibilità con l'organizzazione amministrativa dell'Ordine di riferimento. Ne consegue, ad esempio, che la rappresentanza legale dell'organismo non potrà essere assunta dal Presidente dell'Ordine soppresso (così come eventuali incarichi assunti dai componenti dell'Ordine territoriale nell'ambito dell'organismo: si pensi al consigliere segretario nominato anche segretario dell'organismo di mediazione). Si dovrebbe, pertanto, verificare un'ipotesi di decadenza dalle funzioni esercitate nell'ambito dell'organismo di mediazione da parte degli organi dell'Ordine territoriale soppresso.

In virtù del fenomeno evolutivo proprio della fusione per incorporazione, la sede dell'organismo coinciderà con quella dell'Ordine accorpante e non più con quella dell'Ordine soppresso, così come la denominazione dell'Organismo dovrà fornire indicazione circa l'istituzione presso l'Ordine accorpante. Ciò renderà necessaria una modifica dello statuto dell'organismo di mediazione in funzione del cambiamento della sede e della denominazione dell'organismo.

Per quanto concerne i mediatori iscritti nell'elenco tenuto dall'organismo costituito presso l'Ordine soppresso, vedranno proseguire i loro rapporti professionali stante la circostanza che dalla funzione non consegue la soppressione dell'organismo ma la sua continuazione presso altro Ordine. Ciò non toglie che nel nuovo elenco potranno confluire nuovi nominativi e precipuamente nominativi di professionisti iscritti nell'albo tenuto dall'Ordine incorporante, previa verifica dei requisiti di professionalità ed onorabilità richiesti dalla normativa vigente.

Laddove invece l'Ordine accorpante abbia già costituito un organismo di mediazione, il fenomeno evolutivo in chiave di fusione per incorporazione, fa sì che tutti i rapporti facenti capo all'organismo proseguano direttamente gestiti dall'organismo dell'Ordine accorpante. Ciò comporta la revisione delle regole interne dell'organizzazione dell'organismo già costituito che dovrà tenere in considerazione le dotazioni organiche messe a disposizione dall'Ordine soppresso e gli elenchi dei mediatori dell'organismo costituito presso l'Ordine soppresso. I nominativi di questi ultimi andranno a confluire nell'elenco predisposto presso l'Ordine accorpante e le mediazioni in corso di definizione non subiranno sospensione.

Cordiali saluti.

Francesca Maione